



COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21.07.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell'01.06.2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.05.2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Definizione di rifiuto	4
Art. 3 Soggetto attivo	4
Art. 4 Presupposti per l'applicazione della Tarip	4
Art. 5 Soggetti passivi	5
Art. 6 Locali ed aree non soggette al tributo.....	5
Art.7 Esclusione dall'obbligo di conferimento	6
Art.8 Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio	6
Art.9 Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	7
Art.10 Rifiuti Urbani avviati al riciclo in modo autonomo.....	8
Art.11 Superfici degli immobili	9
TITOLO II TARIFFE	9
Art. 12 Determinazione delle Tariffe.....	9
Art. 13 Piano Economico Finanziario	10
Art.14 Istituzioni scolastiche statali	10
Art. 15 Tarip giornaliera	11
UTENZE DOMESTICHE.....	11
Art.16 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	11
UTENZE NON DOMESTICHE	12
Art.17 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	12
TITOLO III ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI	13
Art.18 Attivazione, variazione e cessazione dell'utenza	13
Art. 19 Utilizzo del contenitore dotato di Tag UHF	14
e dei contenitori della raccolta differenziata	14
TITOLO IV RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI	15
Art. 20 Riduzioni TARIP	15
Art. 21 Ulteriori Riduzioni, Agevolazioni ed esenzioni.....	16
Art. 22 Finanziamento delle Riduzioni, Esenzioni ed Agevolazioni	17
TITOLO V - RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI.....	18
Art.23 Poteri del Comune, Riscossione	18
Art. 24 Attività di controllo e accertamento	19
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	21
Art.25 Norme finali	21

Art. 26 Clausola di adeguamento	21
ALLEGATI	22
ALLEGATO 1	22
ALLEGATO 2	23
ALLEGATO 3	24

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (di seguito TARIP), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, dal D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013.
3. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs 116/2020 e s.m.i.) in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARIP. Le previsioni della TARIP sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) così come modificato dal D.LGS 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 Presupposti per l'applicazione della Tarip

1. Il presupposto della TARIP è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La TARIP è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposte all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas, servizio idrico) o di arredamento o qualora, per le utenze non domestiche, risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
4. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari quali servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 Soggetti passivi

1. La TARIP è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 Locali ed aree non soggette al tributo

Sono escluse dalla TARIP:

1. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
2. gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, oratori con annesso bar, sale di ricreazione per attività di qualunque genere);
3. l'esenzione dal tributo per gli edifici adibiti al culto è applicabile solo laddove vi sia un'intesa tra la confessione religiosa e lo stato italiano volta a regolamentare i rapporti ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
4. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARIP le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto). Le aree scoperte operative sono escluse dal tributo TARIP solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili con onere della prova a carico dell'utenza interessata;
5. le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

6. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
7. I locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani quali:
 - a. le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali se danno luogo alla produzione – in via continuativa e prevalente – di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori;
 - b. le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione);
 - c. le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno;
 - d. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio;
 - e. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
8. I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
9. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti;
10. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.7 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art.8 Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalla attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
- b. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA TARIP	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	% DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE PROMISCUA
CODICE 13	Carrozzeria, officina, elettrauto	20%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art.9 Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di

fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sul medesimo per il suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 Marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. Il modello da utilizzarsi è approvato con il presente regolamento. (allegato C)

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere preventivamente comunicata al Comune.

Art.10 Rifiuti Urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. U) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro fruizione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31.01. dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie nella quale sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare 100% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art.11 Superfici degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARIP è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabili a TARIP è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARIP è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
 - c. la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARIP è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - d. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - e. per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 3 mq, per colonna di erogazione;
 - f. fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile.
 - g. per quanto concerne l'attività di verifica delle superfici, occorre tenere in debita considerazione che il Comune, ai fini dell'attività di accertamento può (non deve) presumere come superficie calpestabile quella catastale di cui al DPR 138/98, nelle misure precisate dal comma 2 art. 2 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.03.2013, richiamato dal comma 647, ossia scorpendo per le unità abitative, le superfici dei balconi , terrazze e aree scoperte pertinentziali.
 - h. soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie.

TITOLO II TARIFFE

Art. 12 Determinazione delle Tariffe

1. Le tariffe TARIP sono determinate sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come integrati dal presente Regolamento.
2. Le tariffe TARIP sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al successivo art. 13 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/200 n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

5. Sulla TARIP, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo della TARIP.

Art. 13 Piano Economico Finanziario

1. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle delibere nn. 443/2019, 363/2021 e 364/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti ed ambiente (ARERA) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti ed ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
6. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune ai sensi dell'art. 24.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore e dalle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani conferiti da ciascuna categoria nonché dei volumi dei contenitori assegnati e delle relative frequenze di svuotamento.

Art.14 Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARIP. Tutte le altre scuole (ad esempio scuole materne comunali ed istituti scolastici privati) devono corrispondere la TARIP.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 15 Tarip giornaliera

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARIP giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni in aree mercatali. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARIP giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla TARIP annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
3. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARIP della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARIP. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (inferiori ai 30gg) la riscossione della tassa giornaliera va effettuata in via anticipata.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARIP, la stessa è recuperata con sanzioni ed interessi.

UTENZE DOMESTICHE

Art.16 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utenza che utilizza locali adibiti esclusivamente a civile abitazione. La TARIP è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARIP è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
2. La **Quota fissa** della TARIP dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente *Ka* determinato dal DPR 158/99;
3. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARIP, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, tenute a disposizione da soggetti anagraficamente residenti, il numero degli occupanti è fissato in **2 (due) unità**. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all'art. 19 comma 1 e 2. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di 3 (tre) persone.
4. La **Quota Variabile 1** della TARIP applicata alle utenze domestiche è rapportata al numero degli occupanti del nucleo familiare *secondo* le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La **Quota Variabile 2** è legata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definito del Decreto del MIN. AMB. Del 20 aprile 2017 raccolto presso ciascuno e misurato).
6. Per i nuclei familiari all'interno dei quali uno o più soggetti che, per malattia o handicap, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari (tessili sanitari come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la dialisi peritoneale ecc.), il gestore provvede alla distribuzione di una dotazione gratuita di sacchetti dedicati al conferimento di tali presidi. Le volumetrie e gli svuotamenti relativi ai tessili sanitari non concorrono a determinare eventuali svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli preassegnati.
7. Per le Utenze domestiche non residenti il Comune mette a disposizione un numero adeguato di cassonetti muniti di chiave in luogo sorvegliato per il conferimento extra raccolta porta a porta. I soggetti in

questione sono tenuti alla conservazione sicura e personale delle chiavi. L'eventuale uso improprio delle stesse sarà sanzionato dall'Ufficio preposto.

8. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

9. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

10. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da cittadini residenti nel Comune o residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di 2 **(due) unità**.

11. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

12. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da **un occupante**, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

13. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 **(una) unità**.

14. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

15. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

16. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuato da ciascuna utenza.

UTENZE NON DOMESTICHE

Art.17 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, codice attività IVA, ed altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. I contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani.

5. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La **Quota fissa** della TARIP dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc fissato dal DPR 158/99.
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa e la quota variabile 1.
8. La **Quota Variabile 1** della TARIP applicata alle utenze non domestiche è rapportata secondo le previsioni di cui al punto 4.4., all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
9. La **Quota Variabile 2** della TARIP applicata alle utenze non domestiche è legata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definito del Decreto del MIN. AMB. Del 20 Aprile 2017 raccolto presso ciascuno e misurato).
10. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza non domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuato da ciascuna utenza.

TITOLO III ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

Art.18 Attivazione, variazione e cessazione dell'utenza

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 5, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARIP. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022;
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
 - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c. il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - e. il tipo di attività svolto e il codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche (presentazione visura camerale);
 - f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - h. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
 - i. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);

- j. l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), con l'indicazione se trattasi o meno di PEC inserita in pubblici elenchi;
 - k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - m. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o. le superfici escluse dall'applicazione della TARIP;
 - p. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni con presentazione in allegato di adeguate documentazioni attestanti le condizioni dichiarate;
 - q. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della TARIP ha effetto dal giorno in cui ha inizio la detenzione.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARIP rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici. In conformità a quanto previsto dalla Carta della Qualità del Comune di Capo di Ponte, le richieste di attivazione del servizio devono essere presentate al Comune da parte dell'utente entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Contestualmente, salva l'ipotesi di utilizzo di contenitori della precedente utenza, deve essere ritirato quanto utile al conferimento dei rifiuti.
5. Le richieste di variazione/cessazione del servizio devono essere presentate al Comune da parte dell'utente entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione/cessazione.
6. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dei 90 gg, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
7. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dei 90 gg, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARIP, contributi e servizi specifici. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
9. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online se attivato dal Comune.
10. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale il Comune rilascia ricevuta e comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito. In caso di variazione o cessazione comunica la presa in carico della relativa dichiarazione, fatti salvi i casi di cui al comma 11.
11. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, l'Ufficio attiva le seguenti modalità di attribuzione dell'utenza:
- **DECESSO** - L'Ufficio, in mancanza di dichiarazione, decorso un anno dalla data del decesso del soggetto passivo, tramite apposita comunicazione invita uno degli eredi (conosciuti o identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali) a presentarsi per la voltura dell'utenza.
 - **IRREPERIBILITA'**- L'Ufficio, accertato che il soggetto passivo intestatario dell'utenza e contestualmente proprietario dell'immobile è irreperibile, a seguito di adeguata istruttoria adotta un provvedimento di cessazione d'ufficio dell'utenza.

Art. 19 Utilizzo del contenitore dotato di Tag UHF e dei contenitori della raccolta differenziata

All'attivazione delle utenze domestiche e non domestiche vengono consegnati un numero di contenitori dotati di Tag UHF adeguati al tipo di utenza ed altra attrezzatura come di seguito indicato:

A. Utenze Domestiche

1. 1 contenitore **120 litri** Tag UHF di COLORE VERDE per la contabilizzazione degli svuotamenti (eccezionalmente viene fornito un mastello di **40 litri** con microchip in caso di evidente problematicità sia nello stoccaggio che nelle manovre di spostamento del contenitore più grande da parte dell'utente) ;
2. 1 contenitore di COLORE BLU raccolta multi materiale (vetro e lattine) di **40 litri**;
3. Un rotolo di sacchi trasparenti per la raccolta della plastica;
4. 1 contenitore COLORE GIALLO raccolta carta/cartone presso le utenze domestiche di **35 litri**;
5. 1 contenitore di COLORE MARRONE di **23 lt.** + contenitore areato **7 lt** sottolavello per la raccolta dell'organico;

In caso di necessità l'utente può ritirare altri mastelli di **COLORE BLU da 40 litri** e di colore **GIALLO da 35 litri**. Non si forniscono bidoni carrellati alle utenze domestiche.

B. Utenze Non Domestiche

1. 1 o più contenitori carrellati Tag UHF di colore VERDE per la contabilizzazione degli svuotamenti da **120 lt, 240 lt., 660 lt, 1100 lt** ;
2. 1 o più contenitori carrellati da **120 lt., 240 lt** colore BLU ;
3. Un rotolo di sacchi trasparenti per la raccolta della plastica ;
4. 1 o più contenitori carrellati da **240 lt., 1100 lt** colore GIALLO ;
5. 1 contenitore carrellato da **120 lt.** colore MARRONE.

L'utenza non domestica che si sia avvalsa dell'opzione di cui all'art. 9 del presente regolamento deve riconsegnare tassativamente tutti i contenitori assegnati entro la data del 31.12 dell'anno precedente a quello nel quale è prevista la fuoriuscita dal servizio pubblico.

Il servizio non prevede la raccolta di rifiuti posizionati all'esterno degli appositi contenitori né la pulizia delle aree in cui sono posizionati i contenitori stessi. Rimangono a carico dell'utenza la manutenzione ordinaria e il lavaggio dei contenitori.

TITOLO IV RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Art. 20 Riduzioni TARIP

1. La TARIP è ridotta del 10 % (dieci per cento), sia nella quota fissa che nella quota variabile 1, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
2. La riduzione della TARIP di cui al precedente comma 1, è subordinata alla presentazione, entro il febbraio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
3. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Per zone non servite si intendono le utenze poste ad una distanza compresa tra i 700 metri e i 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta. Per le utenze poste ad una distanza superiore ai 1000 metri per i quali

l'Ufficio Tributi Unico accerti, sulla base della comune esperienza, una produzione dei rifiuti in quantità non apprezzabile, è prevista l'esclusione dall'applicazione del tributo.

4. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
5. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
6. Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARIP sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
7. La TARIP si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione 30%;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile;
 - la riduzione di cui alla lettera a) è ridotta al 15% per gli utenti con residenti assegnatari di chiave per conferimento negli appositi cassonetti;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data indicata nell'apposita dichiarazione, debitamente documentata. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
9. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza.
10. La riduzione del 10% per il composte è cumulabile con le altre riduzioni.

Art. 21 Ulteriori Riduzioni, Agevolazioni ed esenzioni

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nell'Allegato 3 sono indicate le agevolazioni ed esenzioni sulla TARIP.
2. E' facoltà del Comune introdurre uno sconto sulla bolletta TARIP riservato alle sole Utenze non domestiche a seguito di specifiche e mirate iniziative promosse nell'ambito turistico-commerciale, come indicato al punto 4 dell'Allegato 3.
3. Le ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - **5** dell'Allegato 3 non vengono applicate ai contribuenti che non abbiano assolto al pagamento dei tributi locali. In caso di rateizzazione dei tributi dovuti, il mancato pagamento di due rate consecutive determina una posizione di irregolarità con la conseguente perdita dei benefici concessi.
4. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza.

Art. 22 Finanziamento delle Riduzioni, Esenzioni ed Agevolazioni

5. Il costo delle riduzioni previste dall' articolo 20 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013.
6. La copertura delle ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di cui all'art. 21 - punti 1,2,3 e 4 dell'Allegato 3 - è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

TITOLO V - RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art.23 Poteri del Comune, Riscossione

1. La Giunta del Comune designa il funzionario responsabile della Tarip a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla Tarip stessa. La Giunta dell'Unione recepisce la nomina attraverso opportuna delibera.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, utilizzare i dati acquisiti per altro tributo e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla Tarip, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
3. Il Comune riscuote la TARIP sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
4. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice, all'indirizzo di domicilio fiscale di avviso di pagamento.
5. Il Comune elabora l'avviso di pagamento TARIP con addebito della **Quota fissa** e della **Quota variabile 1** e dell'acconto della **Quota variabile 2** relativa agli svuotamenti sino al **30 giugno** di ogni anno.
6. Nell'anno successivo il Comune procederà all'invio del conguaglio della Quota Variabile 2 relativa agli svuotamenti del secondo semestre (**01 luglio - 31 dicembre**);
7. L'importo della TARIP dovuta in acconto deve essere versato in n. 2 rate fissate al **16 settembre** ed al **16 novembre** di ogni anno, con possibilità di proroga da parte della Giunta Comunale in relazione a esigenze organizzative interne.
8. L'importo della TARIP dovuta a conguaglio per l'anno precedente dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il **16 marzo** dell'anno successivo.
9. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, prima della scadenza dei pagamenti, può richiedere lo spostamento del termine di pagamento delle rate oppure una diversa rateizzazione.
10. Il versamento della TARIP, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato:
 - a. mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - b. attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs 07/03/2005 , n. 82 (PAGO PA);
11. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARIP (richiedendo al Comune duplicato dell'avviso).
12. La TARIP è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
13. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a **€ 12,00 (Euro dodici/00)**. Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.
14. Laddove nell'avviso di pagamento TARIP fossero riscontrati dei dati non corrispondenti alla situazione del contribuente è possibile attivare la procedura di riesame. L'ufficio comunale competente esaminerà le osservazioni del contribuente e, qualora riconoscesse un errore nella quantificazione del tributo, provvederà alla rettifica dell'avviso di pagamento. Il Comune provvederà inoltre alla restituzione degli importi eventualmente pagati ma non dovuti. Le richieste di rettifica, se riferite ad importi pagati in eccedenza, si traducono in una richiesta di rimborso, per la quale l'art. 1, comma 164, legge 296/2006, prevede un termine di 180 giorni per l'emissione del provvedimento di rimborso.
15. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio rifiuti, quali spazzamento o raccolta, si rinvia a quanto previsto dalla Carta della qualità del servizio integrato gestione rifiuti.

16. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. o PEC risultante da pubblici elenchi e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARIP è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica e la sanzione per omesso pagamento dovuta ai sensi dell'art. 13 D.lgs 471/1997, oltre gli interessi legali. In caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 24 Attività di controllo e accertamento

1. Qualora vengano esposti o abbandonati contenitori o sacchi senza Tag UHF contenenti rifiuto residuo, gli stessi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana.
2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARIP, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
 - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
 - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARIP, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARIP, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
 - g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 5 comma 4 e dall'art 7 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
 - i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. **Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i,** il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro **15 (QUINDICI)** giorni dal ricevimento della richiesta o comunque entro il termine fissato nella richiesta.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.

5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla norma;
6. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
- a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'art. 17 comma 3 ultimo capoverso;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;
 - d. Rifiuto non recuperabile (QUOTA VARIABILE 2): si assegna d'ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 120 (centoventi) litri con numero di svuotamenti preassegnati coerenti con la medesima categoria di utenza domestica.
7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
- a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze non domestiche per categoria;
 - d. Rifiuto non recuperabile (QUOTA VARIABILE 2): si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 120 (centoventi) litri, da 240 (duecentoquaranta) litri o 1.100 (millecento) litri con numero di svuotamenti preassegnati coerenti con la categoria di utenza non domestica di appartenenza.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.25 Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. L'introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle entrate.
5. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.
6. Il presente Regolamento entra in vigore dall' 01.01.2023.

Art. 26 Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

UTENZE NON DOMESTICHE**CLASSIFICAZIONE**

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, Pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ULTERIORI TIPOLOGIE DI RIDUZIONI

1. Alla tariffa per le utenze non domestiche attivate da giovani imprenditori di età non superiore a 40 anni e residenti nel Comune di Capo di Ponte si applicano le riduzioni sulla QF + QV1 di seguito indicate:
 - A. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie – Codice 16: riduzione del 40%;
 - B. Bar, caffè, pasticceria – Codice 17 riduzione del 60%;
 - C. Ortofrutta, fiori , piante – Codice 20 riduzione del 40%;
 - D. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - Codice 18 riduzione del 50%.
2. Alle nuove attività imprenditoriali intraprese sul territorio comunale con **decorrenza Gennaio 2019** si applicano per i primi tre anni di attività le seguenti riduzioni sulla QF + QV1:
 - A. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie – Codice 16: riduzione del 40%;
 - B. Bar, caffè, pasticceria – Codice 17 riduzione del 60%;
 - C. Ortofrutta, fiori , piante – Codice 20 riduzione del 40%;
 - D. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - Codice 18 riduzione del 50%.
3. Alle utenze non domestiche site nei centri storici (nuclei antica formazione del PGT) delle frazioni di Cemmo e Pescarzo si applicano le riduzioni sulla QF + QV1 di seguito indicate:
 - A. Bar, caffè, pasticceria – Codice 17 riduzione del 100%;
 - B. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - Codice 18 riduzione del 100%.

Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 1 - 2 - 3 gli interessati devono fare richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno all'Ufficio Tributi Unico, allegando la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti richiesti. Per le richieste pervenute dopo il 31 ottobre le agevolazioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Al vincitore del concorso "La vetrina commerciale più bella" è applicato uno sconto € 100,00 sull'importo netto del tributo TARIP da applicarsi l'anno successivo.
5. Solo per l'anno 2024 viene introdotta una riduzione del 50% sulla Tarip (quota variabile 1 e quota variabile 2)per le attività commerciali che si affacciano sulle aree interessate dall'intervento denominato "Manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi in Via Italia, Piazza Roma e Via Seb. Briscioli nel centro storico di Capo di Ponte"